



**Decreto “Sostegni-bis”
e Decreto “Fisco-lavoro”**

15 luglio 2021

SOMMARIO

PREMESSA	3
A) DL SOSTEGNI-BIS	4
1. Misure di sostegno alle imprese	4
1.1 Abbattimento dei costi fissi	4
1.2 Internazionalizzazione	8
1.3 Investimenti	8
2. Misure a sostegno della liquidità, per l'accesso al credito e la patrimonializzazione	10
2.1 Moratoria di legge per le PMI	10
2.2. Fondo Garanzia per le PMI	11
2.3 Garanzie SACE	12
2.4 Garanzia dello Stato su esposizioni CDP	13
2.5 Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali	14
2.6 Patrimonio Destinato di CDP	14
2.7 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito	14
2.8 Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati	15
2.9 Tassazione capital gain Start up e PMI innovative	15
2.10 Credito sportivo	15
2.11 Capitalizzazione società controllate dallo Stato	16
2.12 Misure di carattere fiscale	16
3. Misure in materia di lavoro ed education	18
4. Misure in materia di cultura e turismo	22
5. Misura in materia di fiere ed export	23
6. Misure in materia di trasporti	23
7. Misure in tema di salute	24
8. Revisione dei prezzi delle materie prime e altre misure	24
B) DL FISCO-LAVORO	25



1. Misure fiscali	25
2. Misure in materia di lavoro	27
3. Misure in materia di energia e investimenti privati	27

PREMESSA

La Camera ha approvato, in prima lettura e con modifiche, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che reca misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (di seguito: Decreto Sostegni-*bis* o DL), all'interno del quale è confluito, attraverso un emendamento governativo, il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, che reca misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (di seguito: Decreto Fisco-lavoro, sul quale v. *infra*). Il DL passa ora all'esame del Senato, dove non dovrebbero essere apportate ulteriori modifiche.

Si tratta di un provvedimento vasto e di particolare impatto sul sistema economico, che in sede parlamentare, anche grazie alle sollecitazioni di Confindustria, è stato arricchito con ulteriori misure significative.

Infatti, per un verso, esso dà continuità e rafforza alcune misure di sostegno al sistema produttivo per attenuare gli effetti della pandemia (es. rafforzamento dei ristori e misure di sostegno per alcuni settori); per altro verso e in linea anche con le istanze di Confindustria, incentiva gli investimenti (es. rifinanziamento della Nuova Sabatini) e supporta la liquidità e la patrimonializzazione delle imprese, anche attraverso interventi strutturali da tempo richiesti dal mondo delle imprese, come quello riguardante il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi assoggettati a procedure concorsuali.

Più in particolare, il DL Sostegni-*bis* contiene interventi per più di 40 miliardi di euro, tra cui 17 per indennizzi a imprese e professioni, 9 alle imprese per la liquidità e l'accesso al credito, 5 per i lavoratori e le fasce in difficoltà.

Le principali misure seguono quattro direttrici: ristori; sostegno alla liquidità e accesso al credito; lavoro; salute e ricerca.

- Sul tema dei ristori, il Decreto introduce per la prima volta una forma di contributo a fondo perduto basata sulle effettive perdite registrate dalle imprese, tenendo conto quindi non solo del fatturato, ma anche dei costi sostenuti dalle imprese, come richiesto da Confindustria. A seguito delle modifiche approvate in Commissione (previsione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con fatturato compreso tra 10 e 15 milioni di euro), è stata ampliata la platea dei beneficiari e, al contempo, si fornisce un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori (es. eliminazione dei Codici ATECO). Inoltre, sono state destinate risorse a settori particolarmente colpiti dalla crisi (es. wedding, HORECA, intrattenimento).
- Positivi anche gli altri interventi su alcuni costi fissi: canoni di locazione di immobili, Tari e la proroga sulla riduzione degli oneri della bolletta elettrica.
- Importante il rinvio al 1° gennaio 2022 della *plastic tax*, che auspichiamo possa essere definitivamente eliminata.
- In tema di internazionalizzazione, positivo il rifinanziamento del fondo rotativo 394/81 in gestione alla Simest per 1,2 miliardi di euro per il 2021, come richiesto da Confindustria.
- In tema di liquidità, positiva la proroga delle attuali misure e l'allungamento dei termini di restituzione dei prestiti garantiti; entrambi gli interventi dovrebbero agevolare il percorso di uscita delle imprese dalla fase di perdurante difficoltà, sebbene l'operatività di alcune disposizioni sia subordinata alla notifica e all'autorizzazione della Commissione europea. Manca tuttavia un intervento strutturato, richiesto più volte da Confindustria, per la

patrimonializzazione e il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, su cui risultano deboli anche le misure fiscali (ACE, credito DTA e aggregazioni).

- Parziale l'intervento sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali. Positivo, invece, il rifinanziamento della Nuova Sabatini.
- Sul lavoro, in continuità con i precedenti, il provvedimento punta ancora principalmente su interventi di natura temporanea in materia di ammortizzatori sociali, per i quali Confindustria richiede da più di un anno l'avvio di una riforma organica. Da rilevare qualche primo segnale che va nella direzione del sostegno alle transizioni occupazionali post pandemiche, a partire dall'ampliamento della platea delle imprese interessate dal contratto d'espansione. Inoltre, la mobilitazione dell'intero Sistema associativo ha scongiurato la proroga *tout court* del blocco dei licenziamenti, che invece è stato limitato - fino al 31 ottobre 2021 - alle sole industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili. Infine, in linea con le istanze di Confindustria, tra le condizioni per l'apposizione del termine di durata e per la proroga e i rinnovi dei contratti a termine sono state introdotte anche le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva di ogni livello,
- Positivo il supporto agli investimenti innovativi nella filiera Scienze della vita, con un credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.
- Ulteriori modifiche apportate in prima lettura hanno riguardato, tra gli altri: i) proroga degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni; ii) in materia di contratti pubblici, misure per l'adeguamento all'incremento dei prezzi delle materie prime registratosi in concomitanza con l'emergenza pandemica; iii) misure di supporto al settore delle fiere.

Di seguito, un'analisi delle misure di maggiore interesse per le imprese, con evidenza delle principali modifiche apportate in prima lettura.

A) DL SOSTEGNI-BIS

1. Misure di sostegno alle imprese

1.1 *Abbattimento dei costi fissi*

Il DL Sostegni-bis si inserisce nel solco tracciato dal precedente DL Sostegni e dispone l'erogazione di un **ulteriore contributo a fondo perduto** per coloro che hanno presentato istanza e ottenuto (debitamente e senza averlo restituito) il precedente contributo. L'importo del nuovo contributo è equivalente a quello già erogato e - senza necessità di presentare un'altra istanza - sarà accreditato dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del contribuente, oppure sarà riconosciuto un credito d'imposta di pari importo per coloro che avevano già optato per questa soluzione.

Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria in materia di aiuti di Stato, al contributo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni presenti all'interno dell'articolo 1 del DL Sostegni (commi da 13 a 17) che, a sua volta, demanda ad un decreto del MEF la definizione delle condizioni e i limiti a cui possono accedere le imprese beneficiarie e stabiliti dalla sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Gli oneri derivanti da tale misura sono pari a 8 miliardi di euro per il 2021.

Alternativamente, al fine di ristorare i **soggetti più colpiti dal protrarsi dell'emergenza** da COVID-19, il decreto modifica l'orizzonte temporale individuato dal precedente DL Sostegni, per il calcolo del contributo, includendovi i primi mesi del 2021.

In questo caso, il contributo verrà erogato nel caso in cui ricorrano due condizioni:

- ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va da aprile 2020 a marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile dell'anno precedente, ossia da aprile 2019 fino a marzo 2020.

L'ammontare è calcolato applicando le medesime percentuali individuate dal decreto Sostegni 1 ma, questa volta, riferite alla differenza tra le medie mensili del fatturato del nuovo periodo di riferimento (aprile 2020-marzo 2021 rispetto ad aprile 2019-marzo 2020). Laddove l'importo così calcolato sia superiore al nuovo contributo, che verrà accreditato direttamente dall'Agenzia o riconosciuto come credito d'imposta, la presentazione dell'istanza consentirà l'erogazione, o il riconoscimento come credito di imposta, della differenza di importo, mentre, laddove l'importo sia inferiore al contributo già ricevuto o riconosciuto come credito d'imposta, l'istanza non avrà effetti.

Solamente per i **soggetti che non hanno ricevuto il precedente contributo** a fondo perduto disposto dal DL Sostegni, si introducono percentuali più vantaggiose per il calcolo del nuovo contributo. Sempre al sussistere delle due condizioni sopra riportate, per tali soggetti il contributo riconosciuto sarà pari al:

- 90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d'imposta 2019;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Gli oneri derivanti dal nuovo contributo sono pari a 3,4 miliardi di euro per il 2021.

In aggiunta ai precedenti contributi, a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che sono titolari di reddito agrario, con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, spetta un ulteriore contributo a fondo perduto laddove si dimostri un **peggioramento del risultato economico** dell'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La percentuale da considerare al fine di determinare l'effettivo "peggioramento" e la percentuale da applicare

ai fini del calcolo del suddetto contributo, dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Agli oneri, stimati pari a 4 miliardi, si fa fronte in buona parte con le risorse già stanziare con il DL 41/2021.

Tutti i contributi introdotti dall'articolo 1 sono riconosciuti entro il limite massimo di 150.000 euro.

Con riferimento ai meccanismi di ristoro previsti dal Decreto, si osserva che, sebbene sia stata introdotta forma di contributo basata anche sulle perdite effettivamente registrate, l'attuazione della misura è demandata a successivi provvedimenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Peraltro, la mancata indicazione della percentuale di perdite per accedere al contributo presuppone che questa verrà decisa in modo tale da non erogare contributi in misura superiore a 4 miliardi. Al contrario, le altre due tipologie di contributi, basate sulle perdite di fatturato, sono in larga parte già definite e operative.

Durante l'esame in Commissione Bilancio della Camera, è stato approvato un emendamento che prevede un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché dei soggetti che hanno conseguito, nel 2019, ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel 2019, e che abbiano i requisiti previsti dal DL Sostegni 1. Al riguardo, l'emendamento approvato prevede diverse ipotesi, vale a dire:

- a) un contributo, calcolato alle condizioni previste dal DL Sostegni (art. 1 del DL n. 41/2021), pari al 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tale ipotesi, è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo di pari importo ai sensi del DL Sostegni-bis originario, all'art. 1, commi da 1 a 3;
- b) per i soggetti che, ai sensi della precedente lettera a) primo periodo, beneficiano del contributo del DL Sostegni, è riconosciuto un ulteriore contributo, calcolato ai sensi dell'art. 1 commi da 5 a 13, determinato, pari al 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui al DL Sostegni-bis originario, all'art. 1, commi da 1 a 3;
- c) per i soggetti che non beneficiano del contributo di cui alla precedente lettera a), è riconosciuto un ulteriore contributo, calcolato ai sensi dell'art. 1 commi da 5 a 13 del DL Sostegni-bis originario, pari al 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Inoltre, sempre con un emendamento approvato in Commissione, sono stati introdotti a favore delle imprese operanti nei settori del **wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)**, ulteriori contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021. A valere su tale stanziamento, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a

10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. Le modalità di erogazione del presente contributo saranno definite con provvedimento congiunto del MISE e MEF da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL.

Inoltre, viene istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 per il sostegno delle **attività economiche** che, per effetto delle misure adottate ai sensi DL 19/2020, sia stata disposta la **chiusura**, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del nuovo decreto, per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. Sul punto, si segnala che, in sede di conversione, è stato ridotto da 4 mesi a 100 giorni il periodo di chiusura rilevante per l'accesso al Fondo e integrata di ulteriori 40 milioni la dotazione finanziaria, che dunque diventa di 140 milioni.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto già concessi.

Si prevede la proroga fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, della possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del **canone di locazione di immobili** a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Inoltre, positivamente il DL dispone che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto medesimo, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, il credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di immobili, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021; invece per i soggetti locatari esercenti attività economica, tale credito spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Con emendamento, è stata estesa la disciplina del credito locazioni anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. In questo caso vengono rimodulate le aliquote al 40% e al 20%. Valgono gli stessi requisiti di calo del fatturato dettati per la generalità dei beneficiari.

Tali disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e limiti del Temporary Framework e l'efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Viene poi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della **TARI** a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni all'esercizio. La misura è positiva; nel corso dell'iter di conversione, l'azione di Confindustria si è concentrata nello scongiurare il rischio che fosse messo in discussione l'importante risultato ottenuto in merito all'esclusione delle attività industriali dal perimetro di applicazione della tassa.

È, inoltre, opportunamente previsto il rinvio della **plastic tax** al 1° gennaio 2022. Considerato che la vigente disciplina presenta una struttura particolarmente complessa e numerosi aspetti sono ancora in attesa di definizione, il ritardo delle disposizioni attuative della disciplina ha destato parecchia preoccupazione tra gli operatori del settore che temono di non avere un tempo congruo per modificare adeguatamente la propria organizzazione interna.

Infine, sebbene si comprenda che i lavori di attuazione siano stati significativamente condizionati dalle difficoltà connesse con la pandemia, non possiamo esimerci dal ribadire che, ancor di più in questa fase di emergenza, le riflessioni avrebbero dovuto riguardare la completa eliminazione della disciplina, al fine di tutelare gli operatori nazionali evitando ulteriori aggravii correlati con nuove imposte e nuovi adempimenti.

1.2 Internazionalizzazione

In tema di **internazionalizzazione**, viene previsto il rifinanziamento del **fondo rotativo 394/81** in gestione alla Simest per 1,2 miliardi di euro per il 2021 va nella direzione auspicata da Confindustria e garantisce continuità alle operazioni di finanza agevolata per progetti di internazionalizzazione.

Anche la dotazione del **fondo di Promozione Integrata** per 400 milioni per la componente a fondo perduto contribuisce a rendere la misura particolarmente attrattiva per le imprese. Si segnala però che le operazioni di patrimonializzazione sono escluse dal cofinanziamento a fondo perduto che, rimane invece, per le altre tipologie di richieste anche se con una riduzione dell'aliquota fino al limite del 25% entro il 2021, per poi ridursi ulteriormente al 10% nel 2022.

1.3 Investimenti

In tema di investimenti, il Decreto interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli **investimenti in beni strumentali materiali ordinari (non 4.0)**, estendendo la possibilità di compensazione in un'unica quota annuale (in luogo delle tre quote ordinariamente previste) anche ai soggetti aventi ricavi superiori a 5 milioni di euro. L'intervento, senz'altro utile per attribuire maggiore liquidità anche ai soggetti di più grandi dimensioni, lascia irrisolti alcuni aspetti della disciplina in oggetto (profili intertemporali; elenco beni lavoro agile; oneri documentali) ma potrebbe, almeno per questa tipologia di beni, costituire il primo passo nella direzione di consentire la cedibilità del credito di imposta al fornitore o a soggetti terzi.

In sede di conversione, è stato poi approvato un emendamento che introduce un **credito d'imposta** per le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per **attività di formazione professionale di alto livello**. Il credito spetta nella misura del 25% delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, per attività di formazione legata allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Al riguardo, si segnala che, nella norma, manca una chiara nozione di "formazione di alto livello" e che la misura, così impostata e in assenza di un opportuno coordinamento, rischia di sovrapporsi al credito di imposta formazione (CIF) 4.0, in vigore fino al 31 dicembre 2022. Si rammenta,

in proposito, che il CIF 4.0 è rivolto alla generalità dei dipendenti e delle imprese ed è in vigore fino al 31.12.2022.

Inoltre, il DL introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano **attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini**. Il credito spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino a un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Le risorse allocate per tutto il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 sono complessivamente pari a 787,3 milioni di euro.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato.

Si rileva che la misura è di grande interesse per il sistema e risponde alle diverse posizioni rappresentate dalle associazioni. Oltre all'importanza per il settore dei farmaci, la misura rappresenta un'importante apertura rispetto ad alcune richieste di Confindustria dirette a rafforzare il credito d'imposta in R&S&I per tutti i settori, in particolare: l'innalzamento del tetto massimo annuo ad impresa; l'ampliamento della durata a 10 anni; l'ammissibilità al credito d'imposta anche per le multinazionali.

Nello stesso articolo, la fondazione "Enea Biomedical Tech" assume una diversa denominazione e diventa "Enea Tech e Biomedical" ed è sottoposta alla vigilanza MISE che ne definirà gli obiettivi strategici. Si prevede che una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'Information technology, dell'agritech e del deep tech rispetto alle precedenti risorse destinate solo all'area biomedicale. Al fondo possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale. Tramite una apposita convezione il MISE può procedere al trasferimento delle risorse destinate al settore biomedicale.

Positivo l'ampliamento dei settori. Si conferma l'estensione del campo di azione alla riconversione industriale. Si rileva la previsione di possibile stanziamento aggiuntivo di risorse per il biomedicale.

Inoltre, in sede di conversione, è stato approvato un emendamento che introduce, in via sperimentale, per il 2021 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, un credito d'imposta pari al 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.

Con un'altra modifica è stata poi disposta l'applicazione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dell'IVA ridotta al 5%, applicata ai **reagenti e alle apparecchiature diagnostiche** destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.

Per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, viene istituito il **Fondo italiano per la scienza** con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Infine, il DL Sostegni bis reintroduce, con qualche modifica, il credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professioni, agli enti non commerciali (compreso il Terzo settore), e alle strutture ricettive extra alberghiere in possesso del codice identificativo della banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all'articolo 13-quater del DL Crescita).

L'agevolazione spetta nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Alle spese agevolabili, già previste dalla vecchia formulazione della norma contenuta nell'articolo 125 del DL Rilancio, viene aggiunta la somministrazione di tamponi a coloro i quali prestano la loro opera nell'ambito dell'attività lavorativa o istituzionale. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'individuazione dei criteri e delle modalità applicative è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Vengono ampliate le risorse dedicate al Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriali complesso: passano da 20 milioni nel 2020 a 20 milioni a decorrere dal 2020. È identificato il Politecnico di Torino come soggetto coordinatore che dovrà presentare il progetto entro il 31 luglio 2021.

Infine, in sede di conversione, è stato approvato un emendamento che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli incentivi introdotti dalla legge di bilancio 2021 per **l'acquisto di veicoli nuovi meno inquinanti**, anche in locazione finanziaria, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011. A tal fine, viene previsto un rifinanziamento del relativo Fondo per un ammontare di 350 milioni di euro. Si tratta di interventi positivi e in linea con la nuova strategia climatica ed energetica della Commissione Europea declinata nel piano di riforme "Fit for 55", presentato di recente.

2. Misure a sostegno della liquidità, per l'accesso al credito e la patrimonializzazione

Sul capitolo liquidità, sono previste diverse misure apprezzabili e in linea con le richieste di Confindustria, accanto ad alcune misure che destano perplessità.

2.1 Moratoria di legge per le PMI

Il DL prevede, in linea con quanto richiesto da Confindustria, la proroga al 31 dicembre 2021, delle sospensioni dei pagamenti dei finanziamenti prevista dal DL Cura Italia.

La sospensione riguarda tutte le forme tecniche di prestiti già previste dal DL Cura Italia. Con particolare riguardo ai finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota

capitale e una quota interessi, sarà possibile prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale, al fine di evitare riclassificazioni delle esposizioni in default.

Diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe - che erano automatiche, salvo diversa comunicazione dell'impresa - le imprese che volevano avvalersi della moratoria, dovevano effettuare una comunicazione alla banca entro lo scorso 15 giugno da presentare con le medesime modalità previste dal DL Cura Italia per la prima richiesta.

Fermo restando che sarebbe stato preferibile un pieno automatismo, si è comunque scongiurato il rischio di una specifica richiesta delle imprese alle banche, che avrebbe implicato tutt'altro processo.

2.2. Fondo Garanzia per le PMI

Il DL prevede:

- la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dall'articolo 13 del DL Liquidità;
- l'allungamento, da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Tale allungamento era subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, che tuttavia ha concesso la possibilità di allungare i finanziamenti solo fino a 8 anni.

Per le nuove operazioni (diverse da quelle di cui al punto successivo), la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all'80% (riduzione che non è prevista, come più avanti si dirà per le imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 garantiti da SACE), mentre per l'allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere, non si prevede alcuna riduzione delle coperture. Per quanto riguarda l'allungamento, la misura appare in linea con quanto proposto da Confindustria a regole vigenti del Temporary Framework;

- per i finanziamenti di importo fino a 30mila euro garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1° luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d'interesse. Si tratta di disposizioni che, di fatto, aboliscono la misura per come era stata concepita. In proposito, si ricorda che la misura ha fino ad oggi consentito di garantire circa 1,1 milioni di operazioni per oltre 22 miliardi di finanziamenti. Rispetto all'esplosione di domande dei primi mesi di operatività dell'intervento, il flusso di domande per questa specifica misura è in calo: da marzo a oggi sono arrivate circa 750 al giorno contro le 5.900 del periodo aprile-dicembre 2020 (dato influenzato dai picchi di 30mila domande nel primo periodo di funzionamento della misura). Fermo che il fabbisogno finanziario legato al mantenimento della misura senza modifiche sarebbe stato contenuto, sarebbe importante rinotificare questa misura sulla sezione 3.2. del Temporary Framework, per non assorbire parte del plafond della sezione 3.1;
- viene eliminata la possibilità, per le midcap con numero di dipendenti inferiori a 250, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Tali imprese potranno accedere solo alla garanzia di SACE. Si tratta di una previsione estremamente negativa, perché abolisce una delle misure di maggior successo del DL Liquidità che aveva consentito a imprese di dimensioni piccole, ma che per via di rapporti di gruppo non

rientrano nella definizione comunitaria di PMI, di contare su uno strumento di accesso al credito particolarmente efficace. Va inoltre segnalato, come riportato nella Circolare 4/2021 di Mediocredito Centrale del 26 maggio 2021, che la disposizione riguarda anche le operazioni che alla data di entrata in vigore del DL erano state presentate al Fondo, ma non ancora deliberate. Tale tipologia di imprese resta comunque ammissibile all'intervento del Fondo nell'ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;

- è stata inserita nuovamente la possibilità per enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo inferiore a 30mila euro;
- il potenziamento, rispetto all'ordinaria attività del Fondo sui portafogli di finanziamenti, dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI sui portafogli di finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con un numero di dipendenti fino a 499. In particolare, si prevede che:
 - l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato da 300 a 500 milioni;
 - i finanziamenti inclusi devono avere durata compresa tra 6 e 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a programmi di investimenti;
 - i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del Fondo e la probabilità di default utilizzata è quella calcolata dal soggetto richiedente la garanzia sulla base dei propri modelli interni;
 - la quota della tranche junior coperta dal Fondo può arrivare al 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti (contro l'attuale 8%), con una copertura dell'80% sulle perdite relative ai singoli finanziamenti.

La misura, alla quale è destinato 1 miliardo, è positiva;

- l'istituzione, in linea con quanto proposto da Confindustria, di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond).

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Seppure la misura sia nel complesso positiva, il limite minimo previsto è ancora troppo alto ed esclude dalla misura imprese di più piccole dimensioni che potrebbero patrimonializzarsi con emissioni di importo inferiore.

Per l'attuazione della misura è previsto un decreto del MISE di concerto con il MEF, ma sarebbe auspicabile che già il testo del DL individuasse criteri e modalità di concessione delle garanzie, in particolare in relazione a importo minimo e granularità del portafoglio e alla percentuale di copertura delle prime perdite. Alla misura sono destinati 100 milioni annui per il 2021 e il 2022.

2.3 Garanzie SACE

Il DL prevede:

- la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;
- la possibilità di allungare, da 6 a 10 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un'estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.
- le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l'estensione della durata dei prestiti sono determinate in conformità con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. Anche in questo caso, come per i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto nell'ambito del Quadro temporaneo solo sugli allungamenti fino a 8 anni.

Al riguardo, in sede di conversione, è stato approvato uno specifico emendamento con il quale si chiarisce che la durata effettiva della garanzia è determinata in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato.

Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura (tra 70 e 90% in base alla dimensione d'impresa). L'effetto è che le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499, alle quali secondo il DL Liquidità si applicano le percentuali di copertura previste per il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno coperte all'80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%;

- la proroga fino al 31 dicembre 2021 e il rafforzamento delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle midcap (intese come imprese fino a 499 dipendenti). In particolare, per le midcap la garanzia sarà gratuita e non vi saranno l'obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire dividendi per l'anno in corso o, se già distribuiti, per 12 mesi. La percentuale di copertura delle midcap, come sopra indicato, scenderà dal 90% all'80%;
- la proroga, al 31 dicembre 2021, e il rafforzamento della garanzia di SACE ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari ed altri titoli emessi dalle imprese. In particolare, viene significativamente ridotto (dal 30% al 15%) il vincolo a mantenere, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, una quota del valore dell'emissione per l'intera durata della garanzia. L'abbassamento di tale vincolo è positivo, in quanto il vincolo del 30% rendeva la misura poco appetibile.

2.4 Garanzia dello Stato su esposizioni CDP

È prorogata al 31 dicembre 2021 la garanzia concessa dallo Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, dalle banche alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19 purché siano previste modalità tali da assicurare la concessione di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.

La garanzia dello Stato concessa a CDP consente alle banche di liberare capitale di vigilanza prudenziale e di reimpiegare le somme in nuovi finanziamenti alle imprese.

2.5 Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali

Il DL prevede un incremento di 1 miliardo del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. L'incremento è attribuito alla Sezione dedicata ai debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Ai fini dell'immediata operatività del Fondo, è prevista, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la stipula tra MEF e CDP di un Addendum alla convenzione già sottoscritta ai sensi del DL Rilancio.

Ai sensi della disposizione, gli enti locali, le regioni e le province autonome, che al 31 dicembre 2020 hanno registrato una carenza di liquidità e non possono quindi far fronte ai pagamenti dei propri debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021, possono presentare richiesta a CDP per un'anticipazione di liquidità da destinare a tali pagamenti. L'anticipazione di liquidità è subordinata al riconoscimento dello stato di carenza da parte di CDP. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 e gli enti devono provvedere all'estinzione dei propri debiti commerciali entro 30 giorni dalla data dell'anticipazione.

La misura è positiva e contribuisce all'ulteriore smaltimento dei debiti maturati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del settore privato.

2.6 Patrimonio Destinato di CDP

È prevista, in linea con quanto richiesto da Confindustria, la proroga al 31 dicembre 2021 dell'operatività del Patrimonio Destinato di CDP nell'ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

È consentito, inoltre, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato da parte del MEF, in alternativa all'apporto di titoli di Stato.

2.7 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

In sede di conversione, è stato approvato, in linea con quanto sollecitato da Confindustria, un emendamento che autorizza il Fondo Patrimonio PMI di Invitalia a effettuare entro il 31 dicembre 2021 (rispetto al vigente termine del 30 giugno 2021) la sottoscrizione degli strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021. Per l'efficacia della misura è necessaria l'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Inoltre, è stata prevista la sospensione, fino al 30 settembre 2021, dei termini di scadenza, che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché a ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Inoltre, i protesti già levati nel periodo suindicato sono cancellati d'ufficio e, comunque, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

2.8 Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati

È prevista una proroga fino al 31 dicembre 2021 al periodo di sottoscrizione di azioni o quote di Fondi di investimento alternativi italiani riservati ai fini del completamento della raccolta del loro patrimonio in capo alle SGR. In questo modo, viene ulteriormente esteso il suddetto periodo di sottoscrizione, che il DL 104/2020 aveva prorogato fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2.9 Tassazione capital gain Start up e PMI innovative

Al fine di favorire l'investimento dei risparmi delle persone fisiche in Start up e PMI innovative, è prevista la detassazione integrale delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni nelle suddette imprese, acquisite dal 1° giugno 2021 al 31° dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.

Il medesimo regime si applica anche con riferimento alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni in imprese familiari, società di capitali e società ed enti di ogni tipo (compresi i trust) non residenti in Italia, qualora entro un anno dal loro conseguimento siano reinvestite nel capitale di Start up innovative o in PMI innovative entro il 31 dicembre 2025. Per l'efficacia delle misure è necessaria l'autorizzazione da parte della Commissione europea.

2.10 Credito sportivo

Tra le misure a sostegno del settore sportivo, in continuità con quanto era già stato previsto dal DL Liquidità è previsto che il "Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi", istituito con la Legge di bilancio 2003, possa concedere garanzie, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità, oltre che delle federazioni sportive, anche delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

Le garanzie sono gratuite e concesse, entro il 31 dicembre 2021:

- in favore di imprese che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI;
- a imprese non in difficoltà in data precedente al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza.

Le coperture previste ammontano al:

- 100% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario pari a 30 mila euro e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;

- 90% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore a 30 mila euro, fino ad un massimo di 5 milioni di euro; a decorrere dal 1° luglio 2021 tali garanzie sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 10 anni.

L'importo dei finanziamenti garantibili non può superare i requisiti previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (25% del fatturato totale del beneficiario; fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese).

L'efficacia delle misure è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

2.11 Capitalizzazione società controllate dallo Stato

Viene posticipata al 2021 la norma del c.d. DL Agosto che consentiva al MEF, al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, di autorizzare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro. La norma era riferita a MPS.

2.12 Misure di carattere fiscale

Il Decreto recepisce la proposta di Confindustria di modificare le regole di emissione delle note di variazione relative ai **crediti non riscossi assoggettati a procedure concorsuali**. Per effetto di tale modifica, il creditore potrà recuperare l'IVA versata, in seguito all'emissione della fattura, sin dal momento dell'apertura della procedura concorsuale senza doverne attendere l'esito infruttuoso; con l'obbligo, tuttavia, di versamento in caso di successivo incasso del corrispettivo.

Da tempo Confindustria evidenziava l'inadeguatezza della precedente disciplina e si auspica che tale intervento apra la strada all'introduzione di ulteriori misure – es. Il recupero dell'IVA sui crediti di modesto importo, l'accelerazione dei rimborsi d'imposta – che agevolino il recupero di liquidità delle imprese.

Significativo, inoltre, l'intervento sulle **compensazioni**, che riprende una proposta di Confindustria che incrementa anche per l'anno 2021 la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante un più ampio ricorso all'istituto della compensazione orizzontale, portando il limite da 1 milione di euro (nel 2020) a 2 milioni di euro nel 2021.

Il Decreto, in prima istanza, proroga una misura di incentivo varata dal cd. Decreto crescita del 2019 (DL n. 34/2019) consistente nella possibilità di convertire in credito di imposta le attività per imposte anticipate (**DTA**) riferite a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'ammontare del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto o trasformato in credito IRAP.

Tale agevolazione è riconosciuta alle imprese che effettuano la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati (il termine per la cessione viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021). Viene incrementato anche il limite annuo massimo dei crediti (2 miliardi di

euro per entrambe le annualità 2020 e 2021) oggetto di cessione che determina l'ammontare delle DTA convertibili in crediti di imposta.

La medesima norma introduce modifiche alla disciplina dall'**ACE** (Aiuto alla Crescita Economica), con un rafforzamento per il 2021 e la possibilità di anticiparne l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta: è riconosciuta la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 5 milioni di euro e di trasformarlo in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nello stesso anno, precludendo la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze.

Da ultimo si amplia l'ambito di applicazione temporale della disciplina volta a favorire le **aggregazioni aziendali** realizzate mediante fusione, scissione o conferimento previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art.1 comma 233, L 178/2020), consentendo la conversione in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'ammontare del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto o trasformato in credito IRAP.

Tutti gli interventi descritti, pur positivi perché prorogano e potenziano precedenti incentivi, non hanno un impatto determinante sulle imprese industriali e nella particolare fase economica in atto, sarebbero stati di maggiore impatto interventi sulle perdite, consentendone la compensazione integrale o forme di carry-back.

Viene poi incrementato di 200 milioni di euro per il 2021 il **Fondo per il sostegno delle grandi imprese** in temporanea difficoltà finanziaria a causa della pandemia istituito, presso il Mise dal DL Sostegni.

In tema di riscossione, viene introdotta una ulteriore proroga del periodo di **sospensione delle attività di riscossione coattiva**, rispetto a quella già prevista dall'articolo 4 del DL Sostegni.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (vale a dire entro il 31 luglio 2021), ma con specifiche FAQ (26 marzo 2021) l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiarito che resta possibile la presentazione di una apposita richiesta di rateizzazione da parte del contribuente.

Inoltre, la Commissione ha approvato un emendamento che modifica i termini per il versamento delle rate per la **definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione**. In particolare, si prevede, modificando l'art. 68 del DL Cura Italia, che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In linea con una proposta di Confindustria, durante l'iter in Commissione, è stato poi approvato un emendamento che interviene in tema di **detassazione dei contributi, indennità e ogni altra misura relativi all'emergenza covid-19**, coordinando due norme

tra loro parzialmente coincidenti e quindi mettendo ordine alle relative disposizioni del DL n. 137/2020. Per l'effetto, la disciplina è ora recata unicamente dall'art. 10-bis del DL n. 137/2020 che prevede la detassazione per tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per il carattere generale e l'assenza di ogni forma di selettività in capo ai soggetti beneficiari, la norma non si qualifica come aiuto di Stato.

In sede di conversione, è stata approvata una modifica che dispone la proroga dei versamenti connessi agli **indici sintetici di affidabilità fiscale** al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Il DL differisce, poi, al 30 giugno 2021, il termine finale della sospensione degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, di cui all'art. 152 del DL n. 34/2020 (art. 4). La proroga al 30 giugno 2021 si applica anche alle verifiche sulla regolarità fiscale delle imprese che vantano crediti commerciali verso la PA ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 per effetto del richiamo contenuto nell'art. 153 del DL n. 34/2020.

Infine, viene differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del precedente 31 dicembre 2021) il termine per l'Agenzia delle Entrate per la contestazione delle sanzioni per omessa iscrizione nel **catasto edilizio urbano** dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal **sisma del Centro Italia** del 2016 e 2017.

Inoltre, in sede di conversione, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016.

3. Misure in materia di lavoro ed education

Il DL estende l'operatività della disciplina del **contratto di espansione** anche alle imprese con 100 unità lavorative, nella direzione auspicata da Confindustria e aumenta il finanziamento delle risorse destinate alla misura dell'accompagnamento a pensione relativamente all'anno 2024. La misura risulta positiva e va nella direzione proposta da Confindustria diretta a valorizzare lo strumento e ad estenderlo anche a realtà aziendali più piccole rispetto al passato. Ora si tratterà di adoperarsi affinché questo strumento possa essere ulteriormente potenziato per accompagnare anche le transizioni occupazionali conseguenti alla attuazione del PNRR.

Inoltre, si introducono nuove disposizioni in tema di **trattamenti di integrazione salariale**. In particolare, si prevede che i datori di lavoro privati destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di CIGS in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario dei lavoratori interessati dall'accordo.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 e per gli stessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Il DL introduce importanti novità sulla **cassa integrazione guadagni**, sul **contributo addizionale** e sul **divieto di licenziamento**, che avranno effetto dal 1° luglio 2021.

I datori di lavoro destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 (art. 8, co. 1, DL. 41/2021, in sostanza, industria e edilizia) che, dal 1° luglio, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge in caso di utilizzo di CIGO o CIGS (9%,12%,15% della retribuzione persa). La previsione è positiva in quanto riconosce ai settori destinatari della misura la possibilità di un utilizzo meno oneroso della cassa integrazione guadagni, ma porta con sé il vincolo descritto di seguito.

In particolare, a tali datori di lavoro (destinatari della normativa CIGO Covid-19, sopra indicati), che dal 1° luglio presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, l. n. 223/1991) per la sola durata del trattamento di integrazione salariale che fosse fruito entro il 31 dicembre 2021 e, per lo stesso periodo, restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Per lo stesso periodo e indipendentemente dal numero dei dipendenti, resta preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, l. n. 604/1966 e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Pertanto, in via generale, dal 1° luglio per le imprese appartenenti ad alcuni settori - fra i quali in sostanza quello industriale e quello edile - termina il divieto di licenziamento. Tale divieto permane unicamente qualora le citate imprese decidano di utilizzare la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e solo limitatamente alla durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Il divieto di effettuare licenziamenti - sulla cui legittimità costituzionale sono state sollevate diverse riserve - era stato "giustificato" dal Governo con la presunta "totale gratuità" della cassa COVID, ancorché, in sostanza, ciò non fosse vero poiché, durante tutto il periodo di divieto, non sono mai state sospese le contribuzioni ordinarie alla gestione prestazioni temporanee (GPT) dell'INPS. Questa disposizione costituisce un pericoloso precedente, poiché si introduce il blocco dei licenziamenti "semplicemente" disponendo la sospensione del versamento del contributo addizionale dovuto per la cassa integrazione. Per coerenza, si sarebbe quantomeno dovuto sospendere anche l'obbligo di versamento della contribuzione ordinaria dovuta per la cassa integrazione dalle imprese soggette a questa ulteriore limitazione.

Il DL introduce poi una nuova fattispecie, eccezionale e temporanea, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il **c.d. contratto di rioccupazione**, diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro, nella fase della ripresa post-pandemica, dei lavoratori in stato di disoccupazione. In particolare, si prevede una finestra temporale molto ristretta (dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 ottobre 2021) per la stipulazione di tale contratto di lavoro che presuppone, quale condizione essenziale e previo consenso del lavoratore, un **progetto individuale di inserimento** di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto; se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto in esame è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Per poter accedere a tale beneficio, il datore di lavoro, non deve aver dato luogo, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Inoltre, il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento del nuovo lavoratore o il licenziamento collettivo o individuale di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'introduzione di nuove tipologie contrattuali, soprattutto per un periodo di tempo così breve e coincidente con la pausa estiva, appare una scelta improvvisata, tanto più considerando che si sarebbero, più opportunamente e concretamente, potute "adattare" allo scopo tipologie contrattuali già esistenti nell'ordinamento, come l'apprendistato professionalizzante, che ha la durata minima proprio di sei mesi e al quale, per il periodo indicato dalla legge, si sarebbe potuto elevare la misura, vigente, della sottocontribuzione.

Ciò anche perché l'apprendistato professionalizzante è già disciplinato in tutti i contratti collettivi di lavoro e questo avrebbe semplificato notevolmente l'applicazione pratica dell'istituto.

Inoltre, appare incongrua e poco ragionevole la previsione di un limite generalizzato all'utilizzo di questa nuova tipologia contrattuale, consistente nel non aver proceduto, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

In tal modo, si vuole surrettiziamente tentare di "prorogare" il blocco dei licenziamenti, allineando al 31 ottobre il blocco già previsto per le imprese non industriali.

A voler tutto ammettere, si può comprendere il limite ai licenziamenti introdotto per il periodo successivo l'assunzione, che è limitato ai lavoratori inquadrati, nella stessa unità produttiva, allo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto. Lo stesso limite si sarebbe potuto, dunque, ben introdurre anche con riferimento al periodo precedente.

Viene altresì prevista, dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 e per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, la possibile proroga di sei mesi della **CIGS**, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

La Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che, recependo una richiesta di Confindustria, aggiunge all'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 **una nuova condizione per l'apposizione di un termine**, superiore a 12 mesi ma non superiore a 24 mesi, **ai contratti di lavoro**, costituita dalle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di ogni livello. L'applicabilità di tale nuova previsione è stata tuttavia limitata, con un secondo emendamento, fino al 30 settembre 2022.

Inoltre, tale nuova condizione legata alle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva rileva anche ai fini dei rinnovi e delle proroghe contrattuali, ai sensi dell'art. 21 del richiamato d.lgs n. 81/2015, a norma del quale *"Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"*. Sul punto, stando a una interpretazione letterale, sembra che il richiamato limite temporale del 30 settembre 2022 non si applichi alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi contrattuali.

In sede di conversione, e sempre in linea con un'istanza di Confindustria, è stato anche approvato un emendamento con il quale si prevede il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza, scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2021, per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il **settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**. Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.

Viene altresì disposto il **commissariamento dell'ANPAL**, nelle more di una complessiva riorganizzazione dell'Agenzia e della nomina dei relativi organi.

Inoltre, viene istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato **Scuole dei mestieri**, con la finalità di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

Infine, viene previsto il reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

In materia di *education*, viene previsto che, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, formativo in corso conserva comunque validità.

4. Misure in materia di cultura e turismo

Viene previsto un complessivo potenziamento degli interventi per sostenere il settore della cultura, tra i quali:

- incremento di 20 milioni per il 2021 del fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di **spettacoli e mostre**;
- incremento di 20 milioni per il 2021 del fondo destinato ad assicurare il funzionamento dei **musei e dei luoghi della cultura statali**. In proposito, come più volte sollecitato anche da parte del Sistema associativo, andrebbe chiarito se questi fondi possano essere utilizzati per i gravi danni subiti dai gestori museali, per i quali peraltro non si è ancora individuata una fonte strutturale di sostegno, pur avendo il Ministero della Cultura dichiarato di voler attivare un tavolo per la risoluzione dei singoli casi;
- incremento di 70 milioni per il 2021 delle risorse destinate al **c.d. bonus cultura** per i diciottenni.

Il DL introduce anche misure a sostegno della filiera della stampa e degli investimenti pubblicitari. In particolare, è previsto un credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la **distribuzione delle testate** editate, includendo la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, che devono risultare da apposita attestazione. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un DPCM, da emanare di concerto con il MEF, entro 45 giorni dalla conversione in legge del decreto. Da sottolineare che la disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il DL interviene, altresì, sulla disciplina del **credito d'imposta pubblicità** di cui all'articolo 57-bis del DL n. 50/2017.

Viene previsto, anche per gli anni 2021 e 2022, l'accesso alla disciplina agevolativa, nella misura del 50% delle spese agevolabili. Il credito riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. A tale riguardo, si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto il credito maggiorato, per le annualità 2021 e 2022, solo per gli investimenti sulla stampa. In questo modo, viene quindi superata tale criticità.

Infine, anche per il 2021, è stato stabilito che l'IVA dovuta sui quotidiani e periodici sia calcolata applicando, alle copie consegnate, una percentuale forfettaria di resa pari al 95%.

Il DL incrementa anche il fondo di dotazione a favore delle **agenzie di viaggio, dei tour operator, delle imprese turistico-ricettive, delle guide e degli accompagnatori turistici** e di altri soggetti del settore per un importo pari a 150 milioni di euro. Inoltre, il c.d. "bonus vacanze" viene esteso anche al pagamento di servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator.

L'articolo 7 del DL prevede, altresì, l'istituzione di un fondo di dotazione per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 con lo scopo di favorire il rilancio della **attrattività turistica delle città d'arte**.

Inoltre, si segnala la proroga al 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle **strutture ricettive turistico-alberghiere** di cui all'articolo 79 del DL n. 104/2020.

Il DL prevede inoltre a favore dei datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Tale beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Misura in materia di fiere ed export

In sede di conversione è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2021, il Fondo, istituito dal DL Sostegni, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, delle **fiere**, nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Inoltre, in Commissione sono state approvate modifiche alla disciplina del **Fondo rotativo** per la concessione di contributi agli interessi, gestito da SIMEST S.p.A. In particolare, tra gli altri: i) si estende la platea dei destinatari dei contributi del Fondo, includendovi le società controllate e collegate estere degli operatori nazionali nella loro attività svolta con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, che abbiano ricevuto finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere; ii) vengono inclusi, tra i finanziatori degli operatori nazionali o della controparte estera, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

6. Misure in materia di trasporti

Positiva l'istituzione di un fondo, con una dotazione 50 milioni per l'anno 2021, per consentire una più efficace e sicura distribuzione degli utenti del **trasporto pubblico di linea**. Il fondo è destinato, tra l'altro, all'erogazione di contributi in favore delle imprese e delle PA che provvedano, previa nomina del *mobility manager*, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale. Tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing.

Viene incrementato di 100 milioni per il 2021 il fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.

Per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali, viene incrementato di 300 milioni per il 2021 il fondo ad essi destinato.

Viene altresì previsto un finanziamento, a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, ad **Alitalia** e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

7. Misure in tema di salute

Tra le principali misure in tema di salute, sono previste disposizioni positive per l'abbattimento delle **liste d'attesa e per l'acquisto di prestazioni da parte delle Regioni presso strutture sanitarie private accreditate**, per recuperare le prestazioni non erogate nel 2020, nei limiti delle risorse non impiegate di cui all'art. 29, comma, 8 del DL 104/2020 (incremento del FSN di 478 mln di euro), nonché quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 427, della Legge di Bilancio del 2021.

Inoltre, è previsto un incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, con lo stanziamento di 69 milioni di euro (46 mln nel 2021 e 23 mln nel 2022) per le Regioni e Province Autonome.

Si segnala anche che, per l'anno 2021, viene autorizzata la spesa di **1,65 miliardi di euro** per gli interventi di competenza del commissario straordinario all'emergenza Covid.

Infine, è positiva la previsione che le Regioni possano prevedere anche il coinvolgimento degli **erogatori privati accreditati** nell'attività di **somministrazione dei vaccini**, anche in deroga al tetto di cui all'art. 15, co. 14, D. lgs 95/2012, e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

8. Revisione dei prezzi delle materie prime e altre misure

In sede di conversione è stato approvato un emendamento in tema di **revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici** secondo cui, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per tali materiali si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni. Per le variazioni in aumento, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, mentre per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante.

Inoltre, in sede di conversione, è stato approvato un emendamento che proroga, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità - già prevista dal DL Rilancio - per cittadini e imprese di

utilizzare **dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti avviati su istanza di parte che hanno a oggetto gli aiuti erogati in connessione con l'emergenza da Covid-19.

B) DL FISCO-LAVORO

1. Misure fiscali

Le disposizioni di questo decreto-legge che, come anticipato, sono confluite nel corso dell'iter di conversione nel DL Sostegni-bis, riguardano, anzitutto, l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

In particolare, si dispone la sospensione del programma *cashback* per il secondo semestre 2021 e assegna le relative risorse al finanziamento del Fondo, istituito per l'anno 2022 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, per gli interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Sarà, invece, erogato, entro 60 giorni dal termine del periodo di riferimento, il rimborso sulle transazioni effettuate nel 1° semestre 2021 e nel 1° semestre 2022. Sempre per gli stessi due semestri sarà, inoltre, erogato, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 e il 30 novembre 2022, il c.d. "rimborso speciale", ossia quello pari 1.500 euro previsto per i primi 100.000 soggetti che effettuano il maggior numero di transazioni in ogni periodo di riferimento, le cui risorse disponibili sono state, però, limitate a 150 milioni di euro.

Tale proroga è stata introdotta al fine di stilare la graduatoria definitiva alla scadenza del termine concesso alla Consap per la gestione dei reclami presentati dai cittadini in caso di mancato o inesatto accredito del rimborso. Anche tale termine è stato modificato e, inoltre, per i semestri 2021 e 2022 potrà riguardare direttamente la contabilizzazione del rimborso riscontrabile nella APP IO o in altri sistemi di rilevazione.

Aldilà del risparmio di risorse, resta da comprendere se la misura sia un primo passo verso la completa eliminazione del programma o almeno di una rivisitazione del perimetro oggettivo, al fine di renderlo applicabile solo sulle transazioni digitali eccedenti quelle di un dato periodo di riferimento. Attualmente, infatti, il piano di rimborso investe la totalità delle transazioni eseguite con mezzi digitali, quindi, anche quelle che già in passato erano pagate tramite mezzi elettronici, rendendo svantaggioso il rapporto costi-benefici della misura.

Il provvedimento incrementa, fino al 100%, il credito d'imposta per le commissioni relative ai pagamenti elettronici, maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri tali da garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.

Al contempo, il DL istituisce un credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, effettuati tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. L'agevolazione riguarda le spese sostenute per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo degli strumenti, nonché le spese di convenzionamento o quelle sostenute per il collegamento tecnico degli strumenti.

La misura in percentuale del credito di imposta rispetto alle spese sostenute varia in base al volume dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente dai beneficiari, nel limite massimo di spesa di **160 euro** per soggetto:

- **70%** per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 200.000 euro;
- **40%** per soggetti con ricavi e compensi compresi tra 200.000 euro e un milione di euro;
- **10%** per soggetti con ricavi e compensi compresi tra un milione e 5 milioni di euro.

La misura del credito aumenta, fino ad un massimo di 320 euro, nel caso in cui gli stessi soggetti, nel 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentano anche **la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi**. Si ricorda che le disposizioni che consentono l'adempimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, tramite strumenti di pagamento evoluti, è entrata in vigore il 1° luglio 2021 ma, ad oggi, manca ancora il provvedimento attuativo. Tuttavia, si segnala che la scelta di riconoscere il suddetto credito d'imposta ai soli acquisti o i noleggi effettuati nel 2022 rischia di congelare, per un intero semestre, le transazioni relative a tali strumenti.

Sempre in materia fiscale, il provvedimento stabilisce una ulteriore proroga del periodo di **sospensione** dell'attività di riscossione coattiva dell'Agenzia Entrate Riscossione (**cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento**), dal **30 giugno al 31 agosto 2021**, rispetto a quelle che erano state previste dall'articolo 4 del Decreto Sostegni e dall'articolo 9 del Decreto Sostegni bis.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (vale a dire entro il 30 settembre 2021).

Merita ricordare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con specifica FAQ n. 3 relativa alle precedenti proroghe stabilite dai Decreti Sostegni, ha ammesso la possibilità di presentare una apposita richiesta di rateizzazione delle somme sospese oggetto di riversamento da parte del contribuente. Sul punto Confindustria ha proposto un emendamento per recepire in via normativa tale chiarimento interpretativo e dare certezze ai contribuenti sulla facoltà di accedere alla rateizzazione di tali somme.

Il DL differisce, poi, al 31 agosto 2021, il termine finale della sospensione degli obblighi di pignoramento presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché le verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 sulla regolarità fiscale delle imprese che vantano crediti commerciali verso la PA.

In materia di **TARI**, viene prorogato al 31 luglio 2021 il termine entro cui i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore del decreto.

Si ricorda che il termine del 30 giugno 2021 era stato introdotto dal DL Sostegni, limitatamente all'anno 2021, come conseguenza del recepimento delle novità, introdotte in materia, dal DLGS n. 116/2020.

2. Misure in materia di lavoro

Per quel che concerne le misure in materia di lavoro, dal 1° luglio viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili**, (classificazione Ateco 2007 - cod. 13, 14, 15) di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale. In tal caso, per le richiamate categorie opererà il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021.

Inoltre, il provvedimento prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, la proroga eccezionale di sei mesi della CIGS per cessazione anche parziale dell'attività, riconosciuta alle imprese in crisi dall'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, può essere concessa, in via eccezionale, anche alle imprese operanti nel **settore aereo**, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria

Per gli **altri settori produttivi** nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise – le imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dal d.lgs. n. 148/2015, possono richiedere 13 settimane di CIGS fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente divieto di licenziare, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Questi periodi di CIGS sono in deroga a tutti i limiti di durata temporale, sono esenti dal contributo addizionale e sono finanziati da un apposito stanziamento, al superamento del quale l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **"Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale"** (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori della NASpl.

3. Misure in materia di energia e investimenti privati

Il DL contiene una disposizione finalizzata al contenimento degli effetti sulle bollette derivanti dall'adeguamento tariffario per il **settore elettrico**, disposto dall'ARERA per il terzo trimestre dell'anno 2021. In particolare, si prevede: *i)* che una quota dei proventi delle aste delle quote di CO₂, pari a 609 milioni di euro (per una quota di competenza del MITE e per una quota di competenza del MISE), sia destinata al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Al riguardo, si segnala che tale disposizione non intacca gli stanziamenti previsti ai sensi degli articoli 23 e 29 del D.Lgs. 47/2020 in tema di costi indiretti ETS, trattandosi di riprogrammazione di fondi residui non

spesi; ii) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, di 591 milioni di euro.

In tema di investimenti privati, il DL prevede che con riferimento alla **Nuova Sabatini**, per le domande presentate prima del 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota di contributo, si possa procedere, secondo criteri cronologici, all'erogazione delle successive quote in unica soluzione, anche in assenza di un'espressa richiesta delle imprese beneficiarie. A tal fine, la dotazione finanziaria dello strumento viene incrementata di 425 milioni di euro per il 2021. Per come è scritta la norma sembrerebbe che queste risorse non siano destinate a nuovi investimenti, ma esclusivamente alla chiusura delle domande già presentate da parte delle imprese. Pertanto, rispetto agli annunci di un rifinanziamento della Nuova Sabatini di 600 milioni di euro e alle attese delle imprese sulla possibile riapertura dello sportello, questo approccio suscita perplessità e non si comprende quale sia la *ratio* di questa scelta. Se anche fossero previste in altri provvedimenti normativi ulteriori risorse per arrivare ai 600 milioni annunciati, si tratterebbe di un ammontare molto modesto, che consentirebbe di soddisfare le domande già presentate a giugno e rimaste inevase e di aprire nuovamente lo sportello solo per poche settimane.

Infine, il provvedimento proroga, fino al 16 dicembre 2021, il termine di restituzione del prestito ponte già assegnato ad **Alitalia**, autorizza la prosecuzione delle attività d'impresa, prevede, in considerazione della decisione della Commissione europea, il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel piano industriale e stabilisce la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano modificato in considerazione della decisione della Commissione europea. È poi istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.